

**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND**

**UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE**

SEDUTA

108.


SITZUNG

21-3-1963

Presidente: PUPP

Vicepresidente: ROSA

IV. LEGISLATURA - IV. LEGISLATURPERIODE



INDICE

Disegno di legge n. 65 :

« Norme per l'esecuzione di opere pubbliche nella regione » (rinviato dal Governo).

pag. 3

Disegno di legge n. 64 :

« Modifiche alla legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità » (rinviato dal Governo).

pag. 4

Ratifica della deliberazione della Giunta regionale di prescindere all'indizione del referendum per la modifica della denominazione del comune di Varna-Vahrn in " Varna all'Isarco-Vahrn am Eisack ".

pag. 6

INHALTSANGABE

Gesetzentwurf Nr. 65 :

« Bestimmungen für die Durchführung öffentlicher Bauten in der Region » (von der Regierung rückverwiesen).

Seite 3

Gesetzentwurf Nr. 64 :

« Änderungen zum Regionalgesetz Nr. 7 vom 17. Mai 1956 über Enteignungen aus gemeinnützigen Gründen » (von der Regierung rückverwiesen).

Seite 4

Ratifikation des Beschlusses des Regionalausschusses, von der Anberaumung einer Volksbefragung über die Änderung des Namens der Gemeinde Varna-Vahrn in " Varna all'Isarco-Vahrn am Eisack " abzusehen.

Seite 6

A CURA DELL'UFFICIO
RESOCONTI CONSILIARI

Ore 10,30

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

MARZIANI: (Segretario questore - D. C.): *(fa l'appello nominale)*.

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 13.3.1963.

MARZIANI: (Segretario questore - D. C.): *(legge il processo verbale)*.

PRESIDENTE: Comunico che finalmente la cabina è occupata dai traduttori, dal prof. Zanetti e da una signora di Milano, così che anche i consiglieri di lingua tedesca da oggi possono esprimersi nella loro madre lingua. È ancora in funzione il vecchio impianto, ma prossimamente verranno portati a compimento i lavori di sistemazione dell'intero impianto e perciò dovremo sospendere le sedute del Consiglio.

Comunico poi che il cons. Nardin ha presentato una interrogazione sulla sede della farmacia di Gries all'Assessore all'assistenza sociale e sanità.

Per quanto riguarda il punto 1) all'Ordine del giorno, « Stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1963 »,

informo che la Commissione alle finanze non ha ancora potuto completare la stesura della relazione, per cui la discussione del bilancio avrà inizio nella prossima seduta di lunedì 25 marzo. Vediamo ora se possiamo discutere il disegno di legge per la modifica della denominazione del comune di Varna; occorrono però 36 consiglieri presenti in aula.

Dato che non abbiamo il numero sufficiente, passiamo a discutere il **punto 4) dell'Ordine del giorno**: Disegno di legge n. 65: « *Norme per l'esecuzione di opere pubbliche nella regione* » (rinviato dal Governo) (*).

La parola al Vicepresidente della Commissione, cons. Ziller.

ZILLER (D.C.): La Commissione industria, commercio, turismo, trasporti e lavori pubblici, dopo il rinvio da parte del Governo del disegno di legge « Norme per l'esecuzione di opere pubbliche nella Regione », si è riunita, per il riesame del provvedimento, il giorno 13 marzo 1963.

Dopo avere esaminato i motivi di rinvio, comunicati con lettera del Commissario del Governo del 7 dicembre 1962, la Commissione ha discusso le proposte di modifica formulate dalla Giunta regionale come da lettera del Presidente della Giunta del 30 gennaio 1963. Essa quindi ha deciso ad unanimità di aggiun-

(*) Vedi appendice pag. 11

gere, al 3° comma dell'articolo unico, dopo la parola « indifferibilità », le parole « emesso dal Presidente della Giunta provinciale a sensi del comma precedente », mentre, per quanto riguarda l'osservazione sul richiamo dell'istituendo Tribunale regionale di giustizia amministrativa essa è venuta nella determinazione di mantenere la formula a suo tempo approvata dal Consiglio regionale.

Con la predetta lieve modifica, il disegno di legge è stato accolto dalla Commissione all'unanimità e viene quindi trasmesso al Consiglio regionale per la definitiva approvazione.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola in discussione generale? Nessuno. Passiamo alla discussione dell'articolo unico. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Articolo unico

Agli effetti dell'art. 56 e seguenti della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, le opere pubbliche di competenza della Regione, o nelle quali la Regione si associ con partecipazioni finanziarie, oppure le opere da eseguirsi in entrambe le province, anche se eseguite mediante concessioni, possono essere dichiarate urgenti ed indifferibili con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, sentito il parere del Comitato tecnico regionale per le opere pubbliche.

Sempre agli effetti dell'art. 56 e seguenti della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, le altre opere pubbliche non di competenza dello Stato o non rientranti nel comma precedente, anche se eseguite mediante concessioni, possono essere dichiarate urgenti ed indifferibili, per delega della Regione, con decreto del Presidente della Giunta provinciale, competente per territorio, previa deliberazione della rispettiva Giunta, sentito il parere del Comitato tecnico provinciale per le opere pubbliche.

(*) Vedi Appendice a pag. 13

(*) Vedi Appendice a pag. 14

Fino a quando non siano istituiti gli organi regionali di giustizia amministrativa, contro l'atto di dichiarazione di urgenza ed indifferibilità, emesso dal Presidente della Giunta provinciale a sensi del comma precedente, è ammesso ricorso, per motivi di legittimità, da parte di chi vi ha interesse, entro trenta giorni dalla conoscenza dell'atto, alla Giunta regionale che decide con decreto del suo Presidente. Nel ricorso può essere chiesta la sospensione dell'atto contro il quale è prodotto il ricorso; il Presidente della Giunta regionale nel termine perentorio di trenta giorni, può, con atto motivato, sospendere l'esecuzione dell'atto stesso.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Qualcuno chiede la parola per dichiarazione di voto? Nessuno.

Prego distribuire le schede per la votazione a scrutinio segreto.

(segue votazione a scrutinio segreto)

Esito della votazione: votanti 35 - 30 favorevoli, 1 contrario, 4 schede bianche.

La legge è approvata (*).

Passiamo al **punto 5) dell'Ordine del giorno**: Disegno di legge n. 64: « *Modifiche alla legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità* » (rinviato dal Governo) (*).

La parola al Vicepresidente della Commissione cons. Ziller, per la relazione della Commissione industria, commercio, turismo, trasporti e lavori pubblici.

ZILLER (D.C.): La Commissione legislativa industria, commercio, turismo, traspor-

ti e lavori pubblici nella seduta del 13 marzo 1963 ha ripreso in esame il disegno di legge « Modifiche alla legge regionale 17 maggio, 1956, n. 7, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità » in relazione ai motivi di rinvio comunicati dal Governo.

La Commissione, tenendo conto anche delle proposte della Giunta regionale contenute nella lettera del Presidente della Giunta di data 26 febbraio u.s., a maggioranza ha accolto la proposta di stralciare dal presente provvedimento legislativo l'art. 2 per farne oggetto di un separato provvedimento successivo in modo da poter portare la questione davanti alla Corte costituzionale.

In ordine all'osservazione di cui all'art. 4 del disegno di legge circa il richiamo all'istituendo Tribunale di giustizia amministrativa la Commissione decide di mantenere la formula originaria già approvata dal Consiglio regionale.

Stralciato quindi l'art. 2 il testo del disegno di legge viene accolto, a maggioranza dei presenti con 6 voti favorevoli e una astensione, come già approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 6 novembre 1962.

PRESIDENTE: Qualcuno chiede la parola in discussione generale? Nessuno.

Metto in votazione il passaggio alla discussione dei singoli articoli, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 1

Al primo comma dell'art. 36 della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, viene aggiunto il seguente periodo:

« Si procede con le stesse norme nel caso di lavori dichiarati urgenti ed indifferibili ».

Qualcuno chiede la parola? Nessuno.

Metto in votazione l'art. 1, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato.

C'è la proposta della Commissione di stralciare l'art. 2, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'art. 2 è stralciato.

Art. 3

All'art. 60 della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, viene aggiunto il seguente nuovo comma:

« Le opere relative alle autorizzazioni delle linee di distribuzione di energia possono essere dichiarate urgenti ed indifferibili agli effetti dell'art. 56 della presente legge: per le linee di cui al primo comma, lett. a), del presente articolo, per delega della Regione, con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta provinciale per le opere pubbliche; per le linee di cui al primo comma, lett. b), del presente articolo, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, sentito il Comitato tecnico regionale per le opere pubbliche ».

Chi chiede la parola? Nessuno.

Metto in votazione l'art. 3, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 4

Fino a quando non siano istituiti gli organi regionali di giustizia amministrativa, contro gli atti emessi dagli enti delegati a sensi dei precedenti articoli, è ammesso ricorso per motivi di legittimità, da parte di chi vi ha interesse, entro trenta giorni dalla conoscenza dell'atto, alla Giunta regionale, che decide in via definitiva con decreto del Presidente. Nel ricorso può essere chiesta la sospensione dell'atto contro il quale è prodotto il ricorso; il Presidente della Giunta regionale, nel termine perentorio di trenta giorni, con atto motivato, può sospendere l'esecuzione dell'atto stesso.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Chi chiede la parola all'art. 4? Nessuno.

Metto in votazione l'art. 4, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? Nessuno.

Prego distribuire le schede per la votazione a scrutinio segreto.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: votanti 33 - 30 favorevoli, 2 contrari, 1 scheda bianca.

La legge è approvata (*).

Dato che abbiamo raggiunto il numero necessario dei consiglieri presenti in aula, possiamo discutere il **punto 2) dell'Ordine del giorno**: *Ratifica della deliberazione della Giunta regionale di prescindere dall'indizione del referendum per la modifica della denominazione del comune di Varna - Vahrn in « Varna all'Isarco - Vahrn am Eisack ».*

Questa delibera deve essere ratificata dalla maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati alla Regione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16.

La Giunta delibera di proporre al Consiglio regionale che non si dia luogo al referendum, ai sensi dell'ultimo comma della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16, avendo il Consiglio comunale interessato votata la delibera con una maggioranza superiore ai tre quarti dei consiglieri assegnati al Comune.

Chi chiede la parola su questa proposta della Giunta regionale? Nessuno. Metto in votazione la proposta della Giunta, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: la proposta ottiene il voto favorevole della maggioran-

za dei presenti, ma non i 36 voti richiesti, poiché si sono espressi contrari 3 consiglieri.

La proposta è bocciata. La delibera deve essere ratificata con i tre quarti dei consiglieri assegnati alla Regione, devono essere 36.

La parola all'Assessore Bertorelle.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Pregherei il Presidente di voler ripetere la votazione, perché dal modo con cui essa si è svolta il risultato non è apparso molto chiaro. Probabilmente c'è stato un equivoco.

PRESIDENTE: Per me la votazione è stata fatta regolarmente. Non si può ripetere. Alcuni consiglieri sono rientrati adesso e il risultato sarebbe diverso.

La parola al cons. Schatz.

SCHATZ (S.V.P.): Ich möchte die Feststellung haben, wieviele dafür und wieviele dagegen gestimmt und wieviel sich enthalten haben.

(Vorrei sapere esattamente quanti voti favorevoli, quanti contrari e quanti astenuti ci sono stati).

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Pruner.

PRUNER (Assessore economia montana e foreste - P.P.T.T.): Voglio associarmi alla proposta fatta ora dal cons. Schatz, perché, mentre il Presidente ha detto che i voti contrari erano 2, io ne ho contati 3. Quindi c'è motivo per chiedere la verifica della votazione.

PRESIDENTE: I contrari erano 3 e precisamente Canestrini, Nardin e Corsini.

La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): On. Presidente, per dissociarmi dalla richiesta avanzata dai due consiglieri che mi hanno preceduto. Infatti penso che una richiesta di verifica di

(*) Vedi Appendice a pag. 16

una votazione possa essere avanzata prima che il risultato della votazione sia stato proclamato e si possa richiedere quando in sede di votazione si sono ingenerate veramente delle possibilità di confusione, cioè quando i consiglieri non abbiano inteso quello che dalla Presidenza veniva proposto, per cui ci possono essere state difficoltà di interpretazione di voti, ma non quando la votazione ha avuto luogo con un risultato chiarissimo, tanto che non vi è stato dubbio alcuno da parte della Presidenza da proclamarne il risultato. Allora viene a cadere evidentemente il motivo della richiesta di una verifica, perché con questo principio potremmo verificare e chiedere la verifica di tutte le votazioni.

PRESIDENTE: La votazione è stata regolare.

La parola all'Assessore Bertorelle.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): L'art. 90 del nostro Regolamento dice: « Il voto per alzata di mano, o per alzata e seduta, è soggetto a riprova se questa è richiesta immediatamente dopo la proclamazione del risultato. Si procede all'appello nominale se rimanga ancora dubbio sul risultato della riprova ».

La riprova basta che sia richiesta immediatamente dopo la proclamazione del risultato. Io l'ho chiesta.

PREVE CECCON (M.S.I.): Ma ci deve essere una motivazione!

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): L'articolo non lo dice, comunque la motivazione io l'ho portata.

PRESIDENTE: La parola al cons. Brugger.

BRUGGER (S.V.P.): Herr Präsident! Meines Dafürhaltens ist sicherlich die Abstimmung in aller Regelmäßigkeit erfolgt. Es ist allerdings auch das Ersuchen um Wiederholung sehr bald gestellt worden, bei den Abstimmungen mit qualifizierter Mehrheit ist jedoch vielleicht das gesamte Abstimmungsverfahren etwas zu rasch gehandhabt worden. Sicherlich sollte im Regionalrat die entsprechende Disziplin vorhanden sein, daß auch eine Regelmäßigkeit bei rascher Prozedur gewährleistet ist. Aber ich konnte vorher als abgestimmt worden ist feststellen, daß hier in der Tür jemand war, von dem ich nicht weiß, ob er hinausgegangen oder hereingekommen ist und ob er daher mit abgestimmt hat oder nicht. Wenn diesmal die Entscheidung gefällt wird, die Abstimmung nicht zu wiederholen, dann wollte ich nur die Empfehlung geben, daß wir bei qualifizierten Abstimmungen etwas langsamer vorgehen, damit man noch Gelegenheit hat, Regionalratsabgeordnete, die vielleicht zufällig im Gang draußen sind, eventuell auch noch hereinzuholen. Ich rege dies an in der Erkenntnis, daß es mit der Disziplin in unserer gesetzgebenden Körperschaft leider nicht gerade mustergültig steht und daß man deswegen auch seitens des Präsidiums bei solchen Abstimmungen doch etwas langsamer vorgehen könnte, um die Zeit zu haben die Leute eventuell hereinzuholen.

(Signor Presidente, a parer mio la votazione è avvenuta in modo del tutto regolare, la richiesta di riprova è stata posta in ogni modo immediatamente. Nelle votazioni con maggioranza qualificata si è però forse proceduto con eccessiva rapidità, anche se in Consiglio dovrebbe regnare una disciplina tale da garantire una certa regolarità anche con una procedura accelerata. Durante la votazione ho però visto qualcuno sulla porta senza notare se entrasse o uscisse, cioè se ha votato o meno.

Se questa volta si decide di non ripetere la votazione allora volevo raccomandare di procedere in futuro con più lentezza nelle votazioni a maggioranza qualificata per poter eventualmente richiamare i consiglieri che si trovassero sui corridoi. Faccio questa proposta ammettendo che la nostra assemblea legislativa non è purtroppo un modello di disciplina e che perciò anche la Presidenza potrebbe procedere più lentamente in votazioni di questo genere per avere il tempo di richiamare eventualmente i consiglieri).

PRESIDENTE: La parola al cons. Nardin.

NARDIN (P.C.I.): La traduzione dell'intervento del collega Brugger deve essere stata certamente ottima, solo che noi non abbiamo capito una parola per il fatto che l'impianto non funziona.

PRESIDENTE: La votazione è avvenuta e io non posso ripeterla, perché la votazione è avvenuta a regola d'arte.

La seduta è tolta e il Consiglio è riconvocato per lunedì, 25 marzo 1963, per trattare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1963.

(Ore 11,15).

APPENDICE



COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

n. 13883/Gab.

Trento, 7 dicembre 1962

OGGETTO: Disegno di legge regionale concernente « Norme per la esecuzione di opere pubbliche nella Regione ».

rif. nota n. 1262 dd. 8 novembre 1962.

Al signor Presidente del Consiglio regionale

TRENTO

Ai sensi e agli effetti dell'art. 49 dello Statuto di autonomia speciale per la Regione Trentino Alto Adige, si comunica che il Governo rinvia il disegno di legge suindicato, rilevando al riguardo che la formulazione del terzo comma dell'articolo unico, sembrando ammettere il ricorso alla Giunta regionale anche avverso la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità emessa dal Presidente della Giunta regionale medesima, — con il ché si configurerebbe il caso di opposizione e di non ricorso gerarchico — contrasta con la relazione illustrativa secondo cui la previsione censurata ha finalità di concedere soltanto il ricorso gerarchico avverso ad atti emessi su delega della Regione dai Presidenti delle Giunte provinciali di Trento e Bolzano.

Ciò contrasta con il principio di ordinamento giuridico secondo cui la legge deve stabilire con certezza i rimedi di tutela concessi ai cittadini contro atti della pubblica amministrazione.

Con l'occasione si prospetta la necessità di evitare in una futura formulazione del contesto censurato ogni richiamo all'istituendo tribunale regionale di giustizia amministrativa che può dar luogo ad incertezza in sede di interpretazione circa l'attuale esperibilità normale del ricorso giurisdizionale garantito in uso generale dall'art. 113 della Costituzione e circa il carattere permanente del ricorso amministrativo, oggetto dell'attuale provvedimento, che è sempre da ammettersi nei casi di atti emessi su delega.

Si uniscono due copie del provvedimento rinviato.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

f.to Bianchi

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Il Presidente

Trento, 30 gennaio 1963
Prot. n. 77/n/Pres.
prot. n. 1607 Cons. Reg.

Ill.mo Signor
Ing. ALOIS PUPP
Presidente del Consiglio
Regionale - BOLZANO

OGGETTO: Disegno di legge n. 65: « Norme per la esecuzione di opere pubbliche nella Regione ».

Con riferimento alla nota dd. 7 dicembre 1962 con la quale il Commissario del Governo nella Regione comunica il rinvio del disegno di legge contenente norme per l'esecuzione di opere pubbliche nella Regione, comunico le seguenti proposte a nome della Giunta regionale.

- 1) Per quanto riguarda il rinvio del 3° comma dell'articolo si propone di aggiungere dopo la parola « indifferibilità » le parole « emesso dal Presidente della Giunta provinciale a sensi del comma precedente ».
- 2) In ordine all'osservazione circa il richiamo all'istituendo Tribunale regionale di giustizia amministrativa si propone di mantenere la formula che indica la transitorietà dell'istituto del ricorso amministrativo.

IL PRESIDENTE
f.to Dott. Luigi Dalvit

NORME PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE NELLA REGIONE

Articolo unico

Agli effetti dell'art. 56 e seguenti della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, le opere pubbliche di competenza della Regione, o nelle quali la Regione si associ con partecipazioni finanziarie, oppure le opere da eseguirsi in entrambe le province, anche se eseguite mediante concessioni, possono essere dichiarate urgenti ed indifferibili con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, sentito il parere del Comitato tecnico regionale per le opere pubbliche.

Sempre agli effetti dell'art. 56 e seguenti della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, le altre opere pubbliche non di competenza dello Stato o non rientranti nel comma precedente, anche se eseguite mediante concessioni, possono essere dichiarate urgenti ed indifferibili, per delega della Regione, con decreto del Presidente della Giunta provinciale, competente per territorio, previa deliberazione della rispettiva Giunta, sentito il parere del Comitato tecnico provinciale per le opere pubbliche.

Fino a quando non siano istituiti gli organi regionali di giustizia amministrativa, contro l'atto di dichiarazione di urgenza ed indifferibilità, emesso dal Presidente della Giunta provinciale a sensi del comma precedente, è ammesso ricorso, per motivi di legittimità, da parte di chi vi ha interesse, entro trenta giorni dalla conoscenza dell'atto, alla Giunta regionale che decide con decreto del suo Presidente. Nel ricorso può essere chiesta la sospensione dell'atto contro il quale è prodotto il ricorso; il Presidente della Giunta regionale nel termine perentorio di trenta giorni, può, con atto motivato, sospendere l'esecuzione dell'atto stesso.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

N. 13882/Gab.

Trento, 7 dicembre 1962

OGGETTO: Disegno di legge - Regione Trentino Alto Adige: « Modifiche alla legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità ».

Rif. N. 12.61/Cons. reg. 8 novembre 1962.

Al Signor Presidente del Consiglio Regionale

TRENTO

Ai sensi e agli effetti dell'art. 49 dello Statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige, si comunica che il Governo rinvia il disegno di legge suindicato, in quanto l'art. 2 del provvedimento, che attribuisce alla Regione il potere di dichiarare urgenti ed indifferibili le opere relative alle grandi derivazioni idriche in genere, comprese quelle idroelettriche, contrasta con l'art. 9 e 10 dello Statuto Regionale in base ai quali compete allo Stato ogni potere in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico.

Con l'occasione si prospetta la necessità di evitare in una futura formulazione del provvedimento ogni richiamo all'istituendo Tribunale regionale di giustizia amministrativa che può dar luogo ad incertezza in sede di interpretazione circa l'attuale esperibilità del normale ricorso giurisdizionale garantito in via generale dall'art. 113 della Costituzione e circa il carattere permanente del ricorso gerarchico previsto dall'art. 4 del provvedimento che è sempre da ammettersi in casi di atti emessi su delega.

Si uniscono due copie del provvedimento rinviato.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

f.to Bianchi

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

PRESIDENZA

Trento, 26 febbraio 1963
Prot. n. 138/n/Pres.
prot. n. 1676 Cons. Reg.

Ill.mo Signor
Dr. Ing. Alois Pupp
Presidente del Consiglio
regionale - BOLZANO

OGGETTO: *Disegno di legge n. 64*: « Modifiche alla L.R. 17 maggio 1956, n. 7, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità ».

Con riferimento alla nota di data 7 dicembre 1962 con la quale il Commissario del Governo nella Regione comunica il rinvio del disegno di legge contenente modifiche alla L.R. 17 maggio 1956, n. 7, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, comunico le seguenti proposte a nome della Giunta regionale:

- 1) per quanto riguarda il rinvio dell'art. 2 del provvedimento si ritiene che la questione sollevata sia molto complessa e, in relazione all'urgenza, fatta presente soprattutto da parte delle province di Trento e Bolzano, di introdurre nella legislazione regionale sulle espropriazioni l'istituto dell'urgenza e indifferibilità, si propone di stralciare dal presente provvedimento l'art. 2 e di farne oggetto di separato provvedimento, in modo da poter eventualmente portare la questione fino alla Corte Costituzionale.
- 2) In ordine alla osservazione circa il richiamo dell'istituendo Tribunale regionale di giustizia amministrativa (art. 4 del disegno di legge) si propone di mantenere la formula che indica la transitorietà dell'istituto del ricorso amministrativo.

IL PRESIDENTE

f.to Dott. Luigi Dalvit

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 1956, N. 7, SULLE ESPROPRIAZIONI PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITÀ.

Art. 1

Al primo comma dell'art. 56 della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, viene aggiunto il seguente periodo:

« Si procede con le stesse norme nel caso di lavori dichiarati urgenti ed indifferibili ».

Art. 2

All'art. 60 della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, viene aggiunto il seguente nuovo comma:

« Le opere relative alle autorizzazioni delle linee di distribuzione di energia possono essere dichiarate urgenti ed indifferibili agli effetti dell'art. 56 della presente legge: per le linee di cui al primo comma, lett. a), del presente articolo, per delega della Regione, con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta provinciale, sentito il Comitato tecnico provinciale per le opere pubbliche; per le linee di cui al primo comma, lett. b), del presente articolo, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, sentito il Comitato tecnico regionale per le opere pubbliche ».

Art. 3

Fino a quando non siano istituiti gli organi regionali di giustizia amministrativa, contro gli atti emessi dagli enti delegati a sensi dei precedenti articoli, è ammesso ricorso per motivi di legittimità, da parte di chi vi ha interesse, entro trenta giorni dalla conoscenza dell'atto, alla Giunta regionale, che decide in via definitiva con decreto del Presidente. Nel ricorso può essere chiesta la sospensione dell'atto contro il quale è prodotto il ricorso; il Presidente della Giunta regionale, nel termine perentorio di trenta giorni, con atto motivato, può sospendere l'esecuzione dell'atto stesso.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.